

Prescrizione civile - termine - prescrizioni brevi - societa' -
Liquidazione della quota del socio - Esigibilità della prestazione -
Termine di sei mesi dallo scioglimento del rapporto - Prescrizione -
Decorrenza.

In tema di liquidazione della quota del socio uscente, l'art. 2289
c.c. prevede, a beneficio del debitore, che il pagamento sia esigibile
dal socio creditore decorsi sei mesi dal giorno in cui si verifica lo
scioglimento del rapporto; pertanto la prescrizione del relativo
diritto di credito inizia a decorrere dalla scadenza di detto termine
semestrale.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1200 del 17/01/2022 (Rv.
663542 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2285, Cod_Civ_art_2289,
Cod_Civ_art_2949

Corte

Cassazione

1200

2022